

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3446

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ASCIUTTI, LASAGNA, LA LOGGIA,  
AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, CAMBER, CENTARO,  
CORSI ZEFFIRELLI, DE ANNA, FILOGRANA, GAWRONSKI,  
GRECO, LAURO, MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PASTORE,  
PIANETTA, RIZZI, SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE,  
TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, MAGGIORE e  
CONTESTABILE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1998

—————

Istituzione dell’Ente nazionale per la gestione  
dei rifiuti radioattivi (ENGERRA)

—————

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge .....	» 5

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della dismissione dei rifiuti radioattivi e della loro gestione, poco trattato e sottovalutato a livello normativo in Italia, investe al contrario un tema di grande attualità, visto che a partire dal 1987 il nostro Paese ha sospeso le attività nucleari.

Si è resa sempre più forte ed evidente la necessità di riuscire a pianificare la sistemazione degli impianti inattivi in tutto il territorio e di quei materiali radioattivi di cui è sicura la non riutilizzazione. L'obiettivo fondamentale di questa gestione è quello di proteggere le presenti e le future generazioni dall'esposizione eventuale alle radiazioni e la protezione delle presenti e future generazioni dal riciclo nella biosfera di radionuclidi.

Per quest'ordine di ragioni di salvaguardia e tutela della collettività, di preservazione della salute e di sicurezza dell'uomo non è più possibile ignorare tale problematica. È dato di fatto, attestato dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), che i rifiuti radioattivi prodotti in Italia nel corso degli anni precedenti al *referendum* sono tuttora depositati in quegli impianti che li avevano originati, nelle vecchie centrali nucleari, negli impianti sperimentali e di ricerca.

Mentre il combustibile nucleare esaurito è stato mandato all'estero, in parte trasferito nella piscina dell'ex reattore Avogadro, quello di Caorso è temporaneamente sistemato nel *vessel* del reattore e in una piscina di stoccaggio della centrale. L'ANPA nel 1997 ha inoltre fornito le stime riguardanti i rifiuti localizzati nei vari siti considerando una cifra di 24.210 metri cubi di rifiuti, con un totale di radioattività di 11.314 terabecquerel.

Per tutti questi rifiuti attualmente sono in corso le operazioni di condizionamento, ossia la progressiva trasformazione in manufatti durevoli predisposti al deposito definitivo. Nell'arco di dieci anni il processo di condizionamento sarà ultimato.

I rifiuti in via di produzione e quelli già prodotti e decondizionati dovranno continuare ad essere trattenuti negli stessi siti, sino al momento in cui si costituirà in Italia un centro in cui potranno essere depositati e trasferiti.

Alla luce di quanto detto e dall'esame di tale situazione, l'azione da intraprendere è da individuare nella predisposizione di un deposito che sia definitivo e di un sito adeguato per la sua localizzazione.

Secondo ciò che è stato esposto si ritiene urgente e improrogabile l'istituzione di un Ente nazionale con lo scopo di assumere la gestione dei rifiuti radioattivi (ENGERRA).

Il disegno di legge per l'istituzione dell'ENGERRA si compone di 17 articoli, che nel complesso si occupano di ogni aspetto costituzionale dell'ente.

Nei primi quattro articoli si circoscrivono i riferimenti normativi del disegno di legge e viene data la definizione di che cosa si intende per rifiuti radioattivi a bassa attività.

Nell'articolo 4 si parla dell'istituzione dell'ente nazionale ENGERRA, definendolo sulla base dell'attività che verrà a svolgere.

L'articolo 5 tratta gli aspetti istituzionali dell'ENGERRA nello specifico; l'articolo 6 enuncia le funzioni attribuite all'ente.

L'articolo 7 delinea l'organigramma dell'ENGERRA ed i compiti che ogni componente verrà a svolgere.

L'articolo 8 fissa i termini per la costituzione del comitato tecnico e la modalità di elezione di esso.

L'articolo 9 prevede che, secondo un termine stabilito, l'ENGERRA relazioni il suo operato dandone rendiconto al Parlamento.

L'articolo 10 illustra l'organico dell'ENGERRA con riferimento alle unità che saranno utilizzate nel costituire il personale di dotazione dell'Ente L'articolo 11 esplicita le modalità di finanziamento che sovvenzioneranno l'Ente.

Nell'articolo 12 sono contenuti i sistemi con cui l'ente darà rapporto annuale alla regione e alla provincia e il monitoraggio che sarà fatto delle attività operative da parte di ANPA e delle Agenzie regionali e delle

province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

L'articolo 13 si occupa del rapporto tra ENGERRA e produttori e detentori di rifiuti radioattivi al fine realizzare una programmazione dei piani di smantellamento attraverso un'azione sinergica delle parti.

L'articolo 14 decreta la cessione degli impianti da parte dell'ENEL e dell'ENEA all'ENGERRA.

Nell'articolo 15 si prevede la nomina di un «mediatore» che si assuma il difficile compito di scegliere un sito di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 16 stabilisce una sanzione penale qualora si verificasse una violazione di quanto stabilito dall'articolo 13.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Definizioni)*

1. Per l'applicazione della presente legge valgono le definizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

## Art. 2.

*(Definizione di rifiuti radioattivi)*

1. Per rifiuti radioattivi a media attività (tempo di dimezzamento della radioattività del radionuclide inferiore a trenta anni): devono intendersi i rifiuti che richiedono tempi variabili da dieci a trecento anni per raggiungere concentrazioni di radioattività dell'ordine di circa 250 becquerel per grammo, nonchè quei rifiuti contenenti radioisotopi a emivita lunga purchè in concentrazione di tale ordine.

## Art. 3.

*(Norme generali)*

1. La gestione dei rifiuti radioattivi deve avvenire nel rispetto delle norme di radioprotezione.

2. Ogni attività deve essere svolta secondo le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e delle vigenti leggi in materia di uso specifico dell'energia nucleare.

## Art. 4.

*(Istituzione dell'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi)*

1. È istituito l'Ente nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi a media radioat-

tività, di seguito denominata «ENGERRA», con sede in Roma.

2. L'ENGERRA è un ente pubblico economico che deve garantire, organizzare e gestire tutte le attività concernenti lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e le operazioni connesse alla disattivazione degli impianti e degli stabilimenti nucleari. L'ENGERRA deve inoltre garantire la custodia delle materie grezze, fissili, fissili speciali, fertili e dei rifiuti radioattivi ad alta attività o a emivita lunga.

3. L'ENGERRA è sottoposto al controllo della Corte dei conti e si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. L'ENGERRA è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Esso opera in piena autonomia per i compiti istituzionali ad essa assegnati di cui all'articolo 5. Per quanto di competenza, opera inoltre sulla base degli indirizzi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definiti d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente.

#### Art. 5.

##### *(Compiti istituzionali)*

1. L'ENGERRA svolge i seguenti compiti:

a) caratterizza o qualifica il sito di smantellamento;

b) provvede alla realizzazione dei depositi di smaltimento e dei relativi servizi ed infrastrutture;

c) gestisce tutte le attività che riguardano l'esercizio del centro di smaltimento;

d) stabilisce criteri e modalità di accettazione dei rifiuti radioattivi;

e) custodisce in depositi temporanei gli elementi di combustibile nucleare esausti, le materie grezze, fissili, fissili speciali e fertili, nonché i rifiuti radioattivi ad alta radioattività o a emivita lunga condizionati;

f) provvede allo smantellamento degli impianti o degli stabilimenti nucleari e al ripristino e alla bonifica dei relativi siti nucleari;

g) provvede a realizzare i depositi temporanei per la custodia delle materie e dei rifiuti di cui alla lettera e);

h) stabilisce di concerto con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato il tariffario del conferimento all'ENGERRA dei rifiuti radioattivi e della custodia di materie nucleari, degli elementi di combustibile esaurito, e dei rifiuti radioattivi ad alta radioattività o a emivita lunga.

#### Art. 6.

##### (Funzioni)

1. Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali l'ENGERRA svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) formazione del personale per le attività di disattivazione di impianti nucleari e per il trattamento, il condizionamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi;

b) partecipazione a programmi nazionali ed internazionali relativi a studi e ricerche per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad alta attività o a emivita lunga;

c) costituzione di società o di consorzi per lo smantellamento degli impianti nucleari;

d) realizzazione e coordinamento di una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze operative;

e) stipulazione di accordi di collaborazione con imprese, enti pubblici e privati;

f) accordi di programma con le amministrazioni dello Stato, con le regioni e con le amministrazioni locali.

#### Art. 17.

##### (Organi)

1. Sono organi dell'ENGERRA:

a) il presidente;

b) il consiglio di presidenza;

- c) il collegio dei revisori;
- d) il direttore generale.

2. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra le persone che abbiano alta e riconosciuta competenza, professionalità ed autorevolezza nel settore di attività dell'ENGERRA. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENGERRA e presiede il consiglio di presidenza. Entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Ministro vigilante il preventivo ed il rendiconto consuntivo.

3. Il consiglio di presidenza è composto dal presidente e da cinque membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta rispettivamente dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato; della sanità; dell'ambiente; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché da un membro designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, tra le persone che abbiano competenza nei settori di attività dell'ENGERRA. Il consiglio di presidenza formula gli indirizzi per la predisposizione dei programmi triennali e dei bilanci dell'ENGERRA sulla base della pianificazione delle attività inerenti i compiti istituzionali che trasmetterà al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'approvazione. Il consiglio di presidenza approva i bilanci preventivi e consuntivi ed i programmi annuali e triennali dell'ENGERRA e delibera gli atti sottoposti al suo esame dal direttore generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di presidenza sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il presidente ed i membri del consiglio di presidenza rimangono in carica cinque anni.

4. Il direttore generale è nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e



dell'artigianato, sentiti i Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tra le persone aventi capacità manageriali nel settore di attività dell'ENGERRA. Il direttore generale è responsabile della gestione dell'ENGERRA ed adotta i provvedimenti e gli atti necessari per lo svolgimento dei compiti e degli obiettivi previsti dai programmi. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di presidenza. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata quinquennale approvato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Il direttore generale può essere confermato per un solo successivo quinquennio.

5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il collegio dei revisori è nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che ne designerà il presidente. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e sottoscrive la relazione sul bilancio consuntivo. Le indennità dei componenti il collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

#### Art. 8.

##### *(Comitato tecnico)*

1. Il consiglio di presidenza entro sessanta giorni dal suo primo insediamento nomina il comitato tecnico che sarà costituito da sei membri scelti tra le persone di adeguata cultura scientifica e profes-

sionale nel settore di attività dell'ENGERRA.

2. Il comitato tecnico esprime pareri consultivi su tutte le attività che attengono ai compiti istituzionali dell'ENGERRA.

3. Il presidente del comitato tecnico sarà stabilito con delibera del consiglio di presidenza che stabilirà anche gli emolumenti degli stessi membri del comitato.

#### Art. 9.

##### *(Relazione al Parlamento)*

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmetterà al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sulla attività svolta dall'ENGERRA.

#### Art. 10.

##### *(Organico dell'ENGERRA)*

1. In sede di prima attuazione della presente legge l'organico dell'ENGERRA sarà costituito da:

a) 60 unità dell'ENEA competenti in materia di sito di smaltimento, di radioprotezione, di gestione impianti, di gestione rifiuti radioattivi;

b) 20 unità dell'ENEL temporaneamente distaccati, con esperienze professionali nel settore della progettazione nucleare e della gestione degli impianti e dei rifiuti radioattivi;

c) 5 unità dell'ANPA competenti in materia di analisi di sicurezza;

d) 10 unità della Nucleco S.p.A. con esperienze professionali nel settore del servizio di raccolta di rifiuti radioattivi e di gestione di impianti di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi.

2. Il personale potrà essere reperito anche mediante le procedure e le modalità di cui al capo III del titolo II del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

3. Entro sessanta giorni dall'insediamento il consiglio di presidenza, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce la dotazione organica dell'ENGERRA ed adotta i regolamenti concernenti la propria organizzazione interna, il funzionamento, e la pianta organica del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere.

4. Il trattamento giuridico ed economico del personale sarà fissato sulla base dei criteri del contratto collettivo per il comparto pubblico di ricerca.

5. Il personale dell'ENEA, dell'ENEL e della Nucleco S.p.A. con peculiare esperienza pluriennale nel settore nucleare che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assunti in ruolo dall'ENGERRA dietro specifica richiesta scritta.

#### Art. 11.

##### *(Finanziamenti)*

1. I mezzi finanziari dell'ENGERRA provengono:

- a) dal contributo dello Stato;
- b) dalla riserva finanziaria dell'ENEL;
- c) dai proventi della propria attività;
- d) dagli accordi di programma stipulati con il Ministero dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- e) dal proprio patrimonio.

2. Il contributo dello Stato, per le spese di gestione e per gli studi preliminari del sito, di cui alla lettera a) del comma 1, è determinato in lire 40 miliardi per il 1999, 50 miliardi per il 2000 e 60 miliardi per il 2001.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge pari a lire 40 miliardi per il 1998, 50 miliardi per il 1999 e 60 miliardi per il 2000 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 12.

*(Controlli)*

1. Le attività operative dell'ENGERRA sono sottoposti al controllo dell'ANPA e delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA).

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'ENGERRA deve inviare alla regione o provincia autonoma nel cui territorio è costruito il deposito di smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi, un rapporto contenente la situazione radiologica del deposito stesso ed i risultati delle indagini radiometriche ambientali.

Art. 13.

*(Obblighi dei detentori e dei produttori di rifiuti radioattivi)*

1. I detentori e i produttori di rifiuti radioattivi hanno l'obbligo di consegnare i rifiuti radioattivi all'ENGERRA.

2. I titolari di impianti nucleari, al di fuori degli esercenti di cui all'articolo 14 che attuano un piano di disattivazione devono concordare e programmare con l'ENGERRA il piano di smantellamento.

Art. 14.

*(Impianti nucleari dell'ENEA e dell'ENEL)*

1. Gli impianti sperimentali dell'ENEA e gli impianti nucleari dell'ENEL sono ceduti all'ENGERRA.

2. L'ENEA e l'ENGERRA concertano entro trenta giorni dall'insediamento del consiglio di presidenza dell'ente l'elenco degli impianti di cui effettuare la voltura.

3. Parimenti entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ENEL, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il programma di cessione degli impianti nucleari dell'ENEL ai sensi del comma 1. Il programma deve contenere le modalità e i tempi di cessione.

#### Art. 15.

##### *(Sito di smaltimento)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'ambiente nomina un Mediatore con il compito di pianificare con le regioni e le province autonome una strategia per la scelta di uno o più siti di smaltimento di rifiuti radioattivi sulla base degli studi contratti sull'argomento dall'ENEA.

#### Art. 16.

##### *(Norme penali)*

1. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, è punito con l'ammenda da 50 milioni a 100 milioni di lire.





